

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile  
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini  
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini  
Tel. 0541/704904  
www.comune.rimini.it**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 FINALIZZATA A PREVENIRE L'INSORGERE DI INCENDI NELLE AREE BOSCHIVE, CONSEGUENTE ALLA PROROGA, DA PARTE DELLA REGIONE, DELLA FASE DI PREALLARME E DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.****IL SINDACO**

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, per mezzo del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che i provvedimenti di cui sopra sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTO l'art.16, comma 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice di Protezione Civile", che individua il rischio di incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" per il periodo 2022-2026 ex L. n. 353/2000 approvato con deliberazione n. 1211 della Giunta Regionale in data 18 luglio 2022, ed aggiornato per l'anno in corso con deliberazione della Giunta Regionale n. 677 del 04/05/2026;

TENUTO CONTO della nota del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare nella quale è stato individuato il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre per lo svolgimento delle attività antincendio boschivo 2026;

CONSIDERATA la contestuale attivazione con nota prot. 18/06/2026.0037917.U, da parte della Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, della fase di attenzione per gli incendi boschivi a partire dal 22 giugno 2026 su tutte le zone di collina, pianura e costa della regione, in seguito estesa a tutto il territorio regionale e prorogata a più riprese fino al 2 agosto 2026 compreso;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2453 del 28/07/2026 emanata dal Direttore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con cui è stata disposta l'attivazione della fase di preallarme e conseguentemente è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi dal 3 al 9 agosto 2026 compreso su tutte le zone di collina, pianura e costa della regione e pertanto anche sul territorio del Comune di Rimini;

PRESO ATTO della proroga della fase di preallarme per il rischio incendi boschivi sulle zone medesime dal 14/08/2026 fino al 23/08/2026 compreso, disposta dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 2618 del 11/08/2026 del suo Direttore prot. 13/08/2026.0051893.U, acquisita con prot. 297062 del 13/08/2026;

TENUTO CONTO che la proroga della fase di preallarme di cui sopra comporta la proroga della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi per il periodo medesimo, quindi dal 14/08/2026 fino al 23/08/2026 compreso;

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile  
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini  
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini  
Tel. 0541/704904  
www.comune.rimini.it

VISTA la normativa vigente:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile", che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile e all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni della predetta autorità;
- la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13;
- la Legge Regionale forestale 4 settembre 1981, n. 30;
- il D.Lgs n.152/2006 "T.U. Ambiente";
- la L. 11/08/2014, n.116;
- il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54 comma 4;

VISTO inoltre il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 30/07/2018, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 30/07/2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 del 01/08/2018;

### PROROGA IL SEGUENTE ORDINE

già in vigore in virtù della precedente ordinanza prot. 282235 del 03/08/2026 e della prima proroga - Protocollo N.0290787 del 08/08/2026 - per tutto il periodo in cui vige lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi, così come stabilito dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, quindi **dal 14 al 23 agosto 2026 compreso**, affinché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- **divieto** di combustione di residui vegetali agricoli e forestali e di vegetazione spontanea su tutto il territorio comunale;

Nelle aree forestali, nei terreni saldi, nei terreni utilizzati come pascolo e a distanza inferiore a 200 metri dai loro margini esterni:

- **è vietato** accendere fuochi;
- **sono vietati** tutti i comportamenti suscettibili di produrre fiamme, scintille o altre fonti di innesco che possano propagare un incendio boschivo;
- **è vietato** fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- **è vietato** usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);
- **è vietato** transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- **è vietato** esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile  
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini  
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini  
Tel. 0541/704904  
www.comune.rimini.it

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che il richiedente fornisca preventivamente la documentazione attestante la dotazione di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi o dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e la propagazione di un incendio.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, tramite la Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal richiedente. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti oppure in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

### ORDINA INOLTRE

- ai proprietari di attività produttive e/o commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi e distributori di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e del responsabile della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi;

- ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, oltre al divieto sopra detto di bruciare stoppie, paglie e residui vegetali, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, si ordina di realizzare prontamente e contestualmente lungo il perimetro e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di attività turistiche e ricettive quali alberghi, campeggi, villaggi turistici, centri residenziali insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Dette attività dovranno essere dotate di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

### RAMMENTA

che in virtù della precedente ordinanza prot. 223997 del 23/06/2026 e delle successive proroghe prot. 239780 del 02/07/2026, prot. 243885 del 06/07/2026, prot. 251686 del 10/07/2026, prot. 261878 del 18/07/2026 e 270984 del 24/07/2026, **sono già in vigore**, per tutto il periodo di svolgimento dell'attività antincendio boschivo 2026, quindi **fino al 15 ottobre 2026**, i seguenti **ordini**:

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile  
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini  
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini  
Tel. 0541/704904  
www.comune.rimini.it

- tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree verdi, lotti edificabili, aree agricole e incolte sono tenuti a provvedere, all'interno delle suddette aree, al taglio dell'erba, delle sterpaglie e della vegetazione secca, alla rimozione di materiali infiammabili e di rifiuti, alla creazione di fasce di rispetto prive di vegetazione secca lungo strade, linee ferroviarie, infrastrutture e fabbricati e di mantenere le suddette aree in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o di propagazione del fuoco;
- i soggetti pubblici e privati gestori di reti infrastrutturali, viarie e ferroviarie sono tenuti a coadiuvare le strategie di prevenzione del rischio incendio, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, allo sfalcio di cigli erbosi, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione della vegetazione secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti;
- gli stessi gestori di reti infrastrutturali di cui sopra sono tenuti altresì ad effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

**OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE**

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo immediatamente al numero unico per le emergenze 112.

**AVVERTE**

- che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che in caso di mancato rispetto delle norme e divieti previsti dal Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, alcuni dei quali richiamati nella presente ordinanza, troveranno altresì applicazione le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 commi 6 e 7 della L. n. 353/2000;
- che la Polizia Locale e ogni altra forza di polizia sono incaricate di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia e perseguiranno i trasgressori secondo i termini di Legge;
- per quanto non previsto con la presente ordinanza si reinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di grave pericolosità per il rischio da incendi boschivi di cui alla Determina Regionale n. 2561 del 05/08/2026;

**INFORMA**

che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile  
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini  
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini  
Tel. 0541/704904  
www.comune.rimini.it**DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Ente e che allo stesso sia data la più ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, televisione, internet, social network, ecc.)

Dispone altresì l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Rimini
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Rimini
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Polizia Locale
- Ufficio Stampa
- Provincia di Rimini
- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti
- Regione Emilia-Romagna
- ARPAE
- AUSL
- Hera S.p.A. Gestore del Servizio Idrico Integrato
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A
- Consorzio di Bonifica di Rimini
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto
- Anthea
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini
- Direzione Provinciale ANAS
- Società Autostrade
- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – Unità Territoriale Bologna
- URP

*Il Sindaco*  
**Jamil Sadegholvaad**  
(firmato digitalmente)